

**COMUNE DI TENNO**

**Provincia di Trento**

**REGOLAMENTO D'USO  
DEGLI IMMOBILI E DEGLI  
IMPIANTI COMUNALI.**

approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 25.05.1998

## TITOLO I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo dei locali, delle strutture e degli impianti di proprietà comunale, comprese le palestre annesse alle scuole fatta salva, per quest'ultime, la primaria destinazione d'uso per le attività scolastiche.
2. Gli edifici di proprietà comunale, o parti di essi, e gli impianti pubblici possono essere temporaneamente messi a disposizione di terzi richiedenti secondo le modalità indicate nel presente regolamento oppure, a seguito di specifica delibera assunta dall'organo competente, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di contratto di locazione o di comodato oppure tramite convenzione o concessione.

#### ART. 2

##### Concessione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, la relativa convenzione deve contenere perlomeno le clausole essenziali di cui all'allegato A.
2. La concessione di impianti sportivi è in particolare disciplinata dal successivo Titolo III°.

#### ART. 3

##### Comodato

1. Al fine di tutelare e valorizzare, ai sensi dello Statuto, l'attività di volontariato e l'associazionismo, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni iscritte all'albo, previsto dall'art. 6 di apposito Regolamento in essere, idonee convenzioni per l'utilizzo di strutture e servizi comunali e a stipulare contratti di comodato con le medesime.

## ART. 4

### Principi generali per l'utilizzo.

1. Nell'utilizzo delle strutture concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
  - a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
  - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
  - c) limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;
  - d) rispetto delle norme di convivenza civile e della buona educazione nonché di ogni altra specifica disposizione indicata dal Comune.
2. I soggetti autorizzati all'uso delle strutture sono tenuti a comunicare al Comune l'inosservanza delle norme di cui sopra.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti.
4. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. I soggetti autorizzati all'uso sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
6. **Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi rappresentanti, di far visitare in qualsiasi momento i locali, le strutture e gli impianti per accertarne il corretto utilizzo. In caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento l'autorizzazione all'uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni.**

**Comunque sarà in facoltà dell'Amministrazione comunale revocare, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, le autorizzazioni all'uso di strutture e impianti per intervenute esigenze d'interesse pubblico.**

## ART. 5

### Rilascio di autorizzazione

1. Fatti salvi i casi in cui, ai sensi del presente regolamento, per l'utilizzo degli immobili o delle strutture deve essere stipulata specifica convenzione, l'uso degli stessi è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con rilascio da parte del richiedente di un atto formato secondo l'allegato B.

2. In via prioritaria l'utilizzo degli immobili e delle strutture in generale sarà concesso agli Enti, Associazioni, Società di volontariato operanti sul territorio comunale, ai censiti residenti nel Comune oppure ad altri diversi soggetti richiedenti.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata a persona fisica che si assume conseguentemente la responsabilità e gli eventuali oneri anche nel caso in cui, la richiesta, sia avanzata per conto di un Ente, Associazione, Società oppure congiuntamente da più soggetti.

## **ART. 6**

### **Tariffe**

1. La politica tariffaria concernente l'uso degli immobili e degli impianti di cui al presente regolamento è stabilita in prima istanza dal Consiglio comunale.
2. Gli aggiornamenti delle tariffe, e delle eventuali cauzioni, sono effettuati successivamente dalla Giunta comunale, indicativamente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo.

## **TITOLO II°**

### **ATTREZZATURE ED IMPIANTI SCOLASTICI**

## **ART. 7**

### **Disponibilità**

1. I locali degli edifici scolastici pubblici e gli impianti sportivi ad essi annessi possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, per manifestazioni e attività sportive, artistiche, culturali o ricreative organizzate da enti, associazioni, società in via prioritaria aventi sede nel Comune.
2. In caso di ulteriore disponibilità potranno essere concessi anche a soggetti privati residenti nel Comune nonché ad enti, associazioni, società sportive, ricreative, artistiche o formative, anche aventi sede in altri Comuni .
3. In ogni caso in sede di istruttoria per l'assegnazione delle strutture oggetto del presente Regolamento, dovrà essere garantita la priorità alle iniziative non aventi scopo di lucro che abbiano fini istituzionali di promozione educativa, sportiva, culturale e sociale.

## **ART. 8**

### **Criteri**

1. L'uso dei locali e degli impianti per attività e manifestazioni sportive, culturali, formative o ricreative, nel rispetto dell'articolo 4, è concesso in ordine di priorità per:
  - a) attività promozionali giovanili gestite direttamente da società affiliate alle federazioni sportive;
  - b) attività gestite direttamente da società od enti sportivi affiliati a federazioni sportive;
  - c) attività gestite da enti o gruppi di promozione sportiva, ricreativa e culturale;
  - d) attività e manifestazioni di altri soggetti.
2. L'utilizzo dei locali e delle strutture per le finalità di cui al primo comma nonché per corsi, convegni, riunioni e simili è concesso secondo le modalità e con le garanzie indicate nell'articolo 9.

## **ART. 9**

### **Presentazione delle domande e istruttoria.**

1. Le domande per l'utilizzazione degli impianti, locali e attrezzature di cui al presente titolo, oltre il normale orario scolastico, per le quali si preveda l'uso per un periodo continuativo superiore a 3 mesi debbono essere presentate con preavviso di almeno 20 giorni, salvo i casi di imprevedibile necessità adeguatamente motivata. Esse possano essere riferite a un periodo massimo corrispondente ad un anno scolastico.
2. All'infuori del caso indicato nel primo comma, l'utilizzo delle strutture o di locali può essere concesso di volta in volta a singoli richiedenti con le seguenti modalità:
  - a) la domanda deve specificare le finalità dell'uso e gli orari, e deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'uso stesso;
  - b) deve essere indicato il soggetto responsabile con relativo recapito con l'impegno ad assumersi tutta le responsabilità per l'uso improprio o per danneggiamenti.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o da suo delegato.
4. **Il sistema tariffario è disciplinato dall'art. 6. Per l'utilizzo temporaneo ed occasionale di impianti sportivi annessi ad edifici scolastici la tariffa non comprende la quota-concorso alle spese di pulizia, che debbono essere effettuate a cura del richiedente.**

## TITOLO III°

### IMPIANTI SPORTIVI

#### CAPO I°

#### Impianti affidati in gestione a terzi

#### ART. 10

#### Stipula di convenzione.

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni sportive previa stipulazione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 28 terzo comma lett. f) del T.U.LL.RR.O.C. n. 4/L del 27.02.1995, che sarà sottoscritta dal rappresentante pro tempore del gruppo sportivo o associazione contenente le condizioni in base alle quali gli impianti sono affidati, come indicate nei successivi articoli del presente capo.
2. L'affidamento degli impianti può avvenire anche tramite concessione amministrativa, ai sensi dell'art. 88, terzo comma, lett. c) del T.U.LL.RR.O.C. n. 4/L del 27.02.1995 secondo le indicazioni dell'articolo 2.
3. La stipula degli atti di cui ai precedenti commi è autorizzata dall'organo comunale competente.

#### ART. 11

#### Oneri ed obblighi dell'affidatario

1. Sono ad esclusivo carico del gruppo sportivo o associazione tutti gli oneri e spese inerenti alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo concesso in gestione, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza.
2. La gestione degli impianti, da parte del soggetto convenzionato o concessionario, dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
  - razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
  - conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
  - assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione;
  - utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

#### ART. 12

## **Deroghe sull'uso dell'impianto sportivo**

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale il gruppo sportivo o associazione dovrà consentire l'uso dell'impianto e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.
2. Parimenti il gruppo sportivo o associazione affidatari rimangono obbligati a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

### **ART. 13**

#### **Scadenza della convenzione**

All'atto della scadenza della convenzione, l'impianto sportivo e tutte le opere ad esso annesse saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

### **ART. 14**

#### **Revoca**

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune, in qualsiasi momento, nel caso di gravi deficienze nella gestione o manutenzione dell'impianto sportivo e per grave violazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. In tal caso l'impianto medesimo ritornerà alla diretta gestione del Comune o affidata ad altra associazione sportiva locale od altro ente portatore di valide garanzie.
3. Ciò vale anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo sportivo o dell'associazione che hanno in gestione l'impianto comunale.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Per la gestione degli impianti sportivi affidati a terzi, l'Amministrazione comunale potrà concedere un contributo finanziario a concorso delle spese di gestione.
2. L'Amministrazione è tenuta altresì a valutare l'ipotesi di richiedere al concessionario un canone annuo, se risulti che dall'utilizzo degli impianti derivino entrate a favore del concessionario stesso, **ove risulti che queste superino i costi di gestione.**
3. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'art. 6.

## **CAPO II°**

## **Impianti sportivi in gestione diretta**

### **ART. 16**

#### **Competenze del Comune**

1. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune degli impianti sportivi al Comune medesimo è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dei medesimi nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati dagli articoli seguenti, le modalità di uso da parte degli utenti.
2. Per quanto concerne le tariffe trova applicazione l'art.6.

### **ART. 17**

#### **Domande**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione comunale, firmata dal **privato richiedente** o dal **legale rappresentante di enti od organismi**.
2. L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente: l'impianto o gli impianti di cui si chiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero presunto degli atleti impegnati, il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.
3. Le istanze per l'uso continuativo non possono avere durata superiore ad un anno.

### **ART. 18**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Sulla base della richiesta pervenuta il Sindaco o suo delegato rilascia l'autorizzazione per l'uso dell'impianto. Essa è valida esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate e per l'attività richiesta.
2. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti.
3. L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.
4. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro gli enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

### **ART. 19**

## **Impianti sportivi annessi alle scuole**

L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici è disciplinato dal precedente Titolo II°.

### **TITOLO IV°**

#### **UTILIZZO DI STRUTTURE DIVERSE E DEGLI SPAZI APERTI**

##### **ART. 20**

##### **Oggetto**

1. Il presente titolo riguarda l'utilizzo di locali o strutture diverse da quelle considerate nei precedenti titoli II e III. Indicativamente sono ricompresi i seguenti immobili:
  - a) locali e sale di uso pubblico, compresa la sala consiliare, per riunioni, corsi, incontri a scopo culturale, politico, sociale, ricreativo e simili;
  - b) spazi aperti quali piazze o parchi, per riunioni, manifestazioni, concerti o per insediamento attività quali circhi esibizioni, giostre e simili.

##### **ART. 21**

##### **Istruttoria delle domande**

1. Le domande per l'autorizzazione all'uso dei locali e degli spazi di cui all'art. 20 devono, di norma, essere presentate dagli interessati almeno sette giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a sessanta giorni.
2. Le richieste saranno di volta in volta esaminate dall'Assessorato competente ed evase compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati, attribuendo la priorità nella concessione delle autorizzazioni alle iniziative che non abbiano fini di lucro.
3. Dette domande devono contenere:
  - la denominazione della struttura richiesta e dell'attività da svolgere;
  - l'indicazione del giorno e dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
  - il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
  - la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso autorizzato, possono derivare a persone o a cose, esonerando l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

- per quanto riguarda le manifestazioni e concerti la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso al pubblico.

## **ART. 22**

### **Corrispettivi**

1. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione all'uso delle strutture subordinandola al versamento di una quota-concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, eventuale custodia e pulizia dei locali e degli impianti ed attrezzature annesse.
2. Il versamento dell'importo relativo a tale quota-concorso spese deve essere effettuato prima della data di utilizzo dei locali.
3. La misura delle tariffe, di cui al primo comma, è determinata dall'organo competente ai sensi dell'art.6.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o da suo delegato.
5. In caso di richiesta di utilizzo del locale per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e di particolare interesse e valore sociale e/o culturale, il Sindaco è autorizzato, con atto motivato, a stabilirne la gratuità.

## **ART. 23**

### **Spazi aperti**

1. L'utilizzo di spazi aperti per le attività di cui allo art. 20 lett. b) è subordinata alla preventiva valutazione della sua compatibilità con le esigenze del traffico, della contemporanea effettuazione di altre manifestazioni, della sicurezza pubblica. L'ufficio di vigilanza urbana può essere chiamato a esprimere una valutazione e un parere in merito.
2. L'uso del suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa di occupazione, se dovuta ai sensi di legge.
3. Nel caso in cui sia richiesta l'installazione di tendoni o strutture che richiedono l'infissione al suolo, è richiesto il versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni, stabilita dal Sindaco entro limiti minimi e massimi predeterminati dalla Giunta. Negli altri casi non è richiesta.

## **TITOLO VI°**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 24**

## **Disposizioni diverse**

1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi **richiesti dalle norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.**
2. **L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo, dandone comunicazione all'interessato di norma con preavviso di almeno 5 giorni. In tal caso è previsto il diritto al solo rimborso della quota-concorso spese eventualmente già versata.**
3. Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.

### **ART. 25**

#### **Norma transitoria**

Sono comunque fatte salve eventuali concessioni in corso, sino alla loro scadenza.

## **CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE COMUNALI CON FINALITA' SOCIALI, SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI: SCHEMA DI CONVENZIONE.**

### **Art. 1 Scopo**

Il Comune di Tenno, a mezzo del \_\_\_\_\_ che lo rappresenta, concede in uso a \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, nella persona del suo legale rappresentante, \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_, che accetta, e di seguito sarà chiamata "Concessionario" il locale o la struttura di via \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle seguenti attività non avente fine di lucro:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Sono vietati al concessionario usi diversi da quelli di cui al comma precedente.

### **Art. 2 Oggetto**

La concessione in gestione per l'uso del locale o della struttura di via \_\_\_\_\_ comprende:

- A) La struttura immobiliare indicata nella allegata planimetria;
  - B) I seguenti beni mobili
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### **Art. 3 Durata della Concessione**

La concessione ha la durata di anni \_\_\_\_\_ decorrente dal \_\_\_\_\_ e scadente il \_\_\_\_\_ e non sarà tacitamente rinnovabile.

### **Art. 4 Modalità di consegna e riconsegna degli immobili.**

La struttura immobiliare, la planimetria che individua i beni inerenti i mobili

descritti, il verbale di consistenza, che saranno allegati alla presente convenzione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

### **Art. 5 Responsabilità del Concessionario**

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Il concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

### **Art. 6 Accertamenti e verifiche**

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere alla struttura concessa in uso, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

E' obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

### **Art. 7**

## **Risarcimento danni - garanzie - polizza assicurativa**

Tutti i danni causati a cose ed persone durante e in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario dovrà sottoscrivere, con un primario istituto assicurativo, una polizza assicurativa con massimali non inferiori ad 1 (uno) miliardo unico titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione dell'impianto per danni a "terzi" la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

### **Art. 8 Utilizzo della struttura**

La struttura immobiliare (o parte di essa come individuata dall'allegato planimetrico) viene messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di proprie iniziative o poste sotto il suo patrocinio o delegate dalla stessa.

### **Art. 9 Obblighi del Concessionario**

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Si obbliga inoltre:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui

responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 10 Oneri a carico del Concessionario**

Il concessionario è tenuto a corrispondere l'eventuale canone mensile o annuale stabilito dal concedente, secondo il tariffario approvato dall'organo comunale competente.

Il canone mensile per l'uso dei beni di cui all'art. 2 è stabilito e concordato in Lire \_\_\_\_\_.

A scomputo totale o parziale di detto canone il Concessionario si impegna ad effettuare i sottoelencati servizi alle seguenti condizioni:

- A) Pulizie generali dei beni dati in concessione per almeno n. \_\_\_\_ ore annue;
- B) Custodia e Vigilanza dei beni dati in concessione per almeno n. \_\_\_\_ ore annue;
- C) \_\_\_\_\_;

Il costo presunto per l'anzidetto servizio ammonta a L. \_\_\_\_\_.

### **Art. 11 Oneri a carico dell'ente concedente**

L'amministrazione Comunale assume a carico del proprio bilancio le seguenti spese computate nel calcolo del canone annuo di cui all'art. 10:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Art. 12 Interventi di urgenza**

Nel caso di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di comprovata necessità e urgenza, qualora

l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedervi, il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con modalità da concordarsi con l'Ufficio Tecnico e la Giunta.

### **Art. 13**

#### **Variazione della convenzione a seguito modifiche statutarie.**

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

### **Art. 14**

#### **Revoca Concessione.**

La presente Concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di :

- A) violazione delle norme che la disciplinano.
- B) Violazione al Regolamento comunale concernente l'uso degli immobili e degli impianti.
- C) Vedi regolamento.
- D) Altre cause previste dalla legge.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed al Regolamento per la disciplina delle concessioni in uso di locali e strutture comunali.

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del concessionario.



ALLEGATO B

Oggetto: **UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dichiara, sotto la propria responsabilità, di ottemperare alle seguenti disposizioni per l'utilizzazione del seguente immobile:

- 
1. Si impegna a garantire l'assoluto rispetto dei locali e delle attrezzature e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali ed attrezzature possono derivare a persone o cose.
  2. Si impegna a corrispondere anticipatamente, tramite versamento su apposito c/c intestato all'Ente proprietario dei beni concessi in utilizzo, gli importi dovuti (nonchè la eventuale cauzione richiesta).
  3. Si impegna, su motivata richiesta, ad interrompere in qualsiasi momento l'attività autorizzata ed a rendere disponibile i locali o impianti.
  4. Riconosce il diritto dell'ente proprietario a controllare e sorvegliare il corretto utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal regolamento comunale in materia.

In fede.

Data \_\_\_\_\_



**COMUNE DI TENNO**  
PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Vista la richiesta del \_\_\_\_\_ a nome di  
\_\_\_\_\_ per l'utilizzo di \_\_\_\_\_  
nel periodo \_\_\_\_\_,

**SI AUTORIZZA.**

Corrispettivo: \_\_\_\_\_

Cauzione : \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
(o suo delegato)

\_\_\_\_\_